

ALLEGATO A

COMUNE DI FAENZA

**REGOLAMENTO DEI
MERCATI
FIERE
POSTEGGI ISOLATI**

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER I MERCATI	4
Art. 1 - Tipologia dei mercati	4
Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento.....	5
Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati	6
Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio	6
Art. 5 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati ESISTENTI al 5 luglio 2012.....	7
Art. 6 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati di NUOVA ISTITUZIONE.....	7
Art. 7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio.....	7
Art. 8 – Subingresso	8
Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi.....	9
Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica	10
Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)	10
Art. 12 – Scambio di posteggio	11
Art. 13 – Variazioni della superficie di posteggio.....	11
Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell’area di mercato	12
Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio.....	12
Art. 16 – Assenze	12
Art. 17 – Comunicazione per la partecipazione alla spunta e formazione della graduatoria degli spuntisti	13
Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.....	14
Art. 19 – Circolazione stradale	14
Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita.....	15
Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita.....	15
Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche	16
Art. 23 – Norme igienico-sanitarie	16
Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....	17
Art. 25 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio	19
Art. 26 – Sospensione e revoca dell’autorizzazione amministrativa.....	19
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE FIERE E I MERCATI NATALIZI	20
Art. 27 - Mercati natalizi	20
Art. 28 - Classificazione delle fiere	21
Art. 29 - Disciplina delle fiere e dei mercati straordinari natalizi	22
Art. 30 - Autorizzazione e concessione di posteggio nelle fiere e nei mercati straordinari natalizi	22
Art. 31 - Applicabilità altre disposizioni.....	22

Art. 32 - Gestione del registro delle presenze maturate	22
Art. 33 - Calendario delle fiere e delle sagre	22
Art. 34 - Specializzazioni merceologiche per quanto riguarda le fiere	23
Art. 35 - Nott de Biso'	24
Art. 36 - Carnevale dei Ragazzi	24
Art. 37 - Festa di S. Lazzaro	24
Art. 38 - Fiera dell'immacolata Concezione	25
Art. 39 - Commemorazione dei Defunti	26
Art. 40 - Fiera del Libro	26
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI PER I POSTEGGI ISOLATI	26
Art. 41 – Definizione e disposizioni	26
Art. 42 – Posteggi isolati con vendita per mezzo di negozio mobile o di banco temporaneo (senza rilevanza edilizia)	26
Art. 43 – Posteggi isolati con struttura stabile - chiosco (con rilevanza edilizia)	27
TITOLO IV – CANONE MERCATALE	28
Art. 44 – Disposizioni generali	28
Art. 45 - Responsabile del canone relativo alle aree mercatali	29
Art. 46 - Domanda di occupazione	29
Art. 47 - Criteri per la determinazione del canone	29
Art. 48 - Classificazione delle strade	29
Art. 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	29
Art. 50 - Occupazioni abusive delle aree mercatali	29
Art. 51 - Soggetto passivo delle aree mercatali	30
Art. 52 - Versamento del canone per le aree mercatali	30
Art. 53 - Accertamento e riscossione coattiva	30
Art. 54 – Rimborsi del canone per le occupazioni su aree mercatali	30
Art. 55 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni per occupazioni su aree mercatali	30
Art. 56 – Sanzioni	31
Art. 57 – Entrata in vigore ed abrogazioni	33

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER I MERCATI

Art. 1 - Tipologia dei mercati

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato:
 - dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni;
 - dalla legge della Regione Emilia-Romagna 25 giugno 1999 n. 12 *“Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”* e successive modificazioni;
 - dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 *“Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12”* e successive modificazioni;
 - dall'art. 56 *Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio* della L.R. 6/2004 e dal relativo regolamento attuativo regionale n. 20 del 29 luglio 2004 *“Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6”*;
 - dagli artt.70 *Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche* e 71 *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali* del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*;
 - dalla L.R. 10/2/2011 n. 1 *“Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”* e successive modificazioni;
 - dall'Intesa del 5/7/2012 (successivamente *“Intesa”*) stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L. 5/6/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, co. 5, del D.lgs. 26/3/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno;
 - dal *“Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione della predetta Intesa (successivamente *“Documento Unitario”*) del 24 gennaio 2013;*
 - dalla DGR n.1552/2016 e dalla DGR n.57/2017 e dalle procedure selettive di cui alla Determina dirigenziale n. 1515/2017;
 - dall'art. 6 comma 8 del DL n.244/2016 come modificato dalla Legge di conversione n.19/2017;
 - dall'art.1 comma 1180 della Legge n.205/2017;
 - dall'art.181 comma 4-bis del DL n.34/2020 e successive modifiche e integrazioni;
 - dal Decreto del MISE del 25.11.2020;
 - dalla DGR n. 1835 del 7.12.2020;
2. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento:
 - a) dei mercati settimanali così come disciplinati dal D.lgs 114/1998;
 - b) dei mercati straordinari così come disciplinati dalla LR 12/1999;
 - c) dei mercati di recupero che si svolgono a recupero di una o più giornate di mercato che non si sono svolte con gli stessi operatori di quella giornata di mercato;
 - d) dei mercati sperimentali (istituiti per l'occasione in via sperimentale);
 - e) dei *“posteggi isolati”* (distinti in strutture con rilevanza edilizia e senza rilevanza edilizia);
 - f) delle fiere (manifestazioni caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività).
3. I mercati settimanali cittadini del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, e quello di Granarolo del Lunedì e del Sabato secondo la classificazione prevista dalla legge regionale 12/1999 sono mercati settimanali di tipo *“ordinario”*, essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari nei settori individuati con le eccezioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. I *“mercati*

straordinari” sono i mercati che si svolgono nelle piazze centrali di Faenza nelle domeniche del mese di dicembre per la cui disciplina di dettaglio si rinvia all’art. 27.

4. La Giunta Comunale, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche più rappresentative, può istituire mercati di recupero che si svolgono a recupero di una o più giornate di mercato che non si sono svolte con gli stessi operatori di quella giornata di mercato.
5. La Giunta Comunale, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche più rappresentative, può istituire mercati sperimentali fissando anche:
 - a) la tipologia (ordinario o a merceologia esclusiva ed eventuali limitazioni riferiti ai settori merceologici);
 - b) la frequenza ed il numero di edizioni previste;
 - c) il numero massimo di posteggi;
 - d) le opportune forme di pubblicità;
 - e) le modalità e i termini per la partecipazione;
 - f) l’assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) e i criteri di assegnazione nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al numero dei posteggi.

Al termine della sperimentazione la Giunta, previa valutazione degli esiti per quanto riguarda il gradimento ed il livello di valorizzazione o di riqualificazione dell’area prodotta dal mercato, decide se chiudere il mercato sperimentale, se prorogare la sperimentazione per un ulteriore periodo, oppure se proporre l’istituzione del mercato al Consiglio Comunale sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche più rappresentative.

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

1. I mercati settimanali del comune di Faenza si svolgono nelle seguenti giornate: Mercato cittadino del Lunedì; Mercato cittadino del Martedì; Mercato cittadino del Mercoledì; Mercato cittadino del Giovedì; Mercato cittadino del Venerdì; Mercato cittadino del Sabato; Mercato di Granarolo del Lunedì, Mercato di Granarolo del Sabato.
2. Come regola generale i mercati settimanali ordinari non si svolgono quando cadono in una giornata festiva infrasettimanale; il Sindaco, con apposita ordinanza può, comunque, consentire in via eccezionale lo svolgimento del mercato settimanale quando cade in una festività infrasettimanale, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche più rappresentative.
3. Ulteriori mercati straordinari, sperimentali o di recupero possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale, sentito il parere delle associazioni dei commercianti su aree pubbliche più rappresentative.
4. Sono stabiliti per ogni mercato con apposita ordinanza del Sindaco:
 - a) l’orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area mercatale;
 - b) l’orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, al fine di poter procedere alle cosiddette operazioni di spunta;
 - c) l’orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci, anche limitatamente a determinate aree del mercato;
 - d) l’orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie ritenute tali dagli organi di vigilanza;
 - e) l’orario entro il quale gli operatori spuntisti che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la cosiddetta spunta; fatta sempre salva tale prerogativa in capo al Sindaco e fino a diversa disposizione, le operazioni di assegnazione alla spunta nei mercati cittadini iniziano a partire dalle ore 8.15;
 - f) l’orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l’area di mercato;
 - g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, o in caso di forza maggiore, o per consentire lo svolgimento di eventi ritenuti di particolare rilevanza o meritevoli di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco con propria ordinanza può annullare in tutto o in parte la giornata di mercato, o di

mercato straordinario, o di fiera, o può modificare gli orari di cui al presente articolo, dandone informazione ai soggetti interessati.

Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati

1. I mercati si svolgono nelle aree individuate nelle planimetrie particolareggiate allegate al presente atto nelle quali sono riportate in particolare:
 - a) ubicazione e ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il numero totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche e quelli riservati alla vendita di prodotti alimentari, nonché quelli specificamente dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari. Questi ultimi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario, possono essere assegnati con concessione soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi;
 - c) le aree ed il numero di posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - d) la superficie dei posteggi individuati, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione; In tale atto, o con altri provvedimenti l'Amministrazione Comunale può, inoltre, stabilire compatibilmente con gli spazi a disposizione:
 - e) eventuali posteggi appositamente riservati agli spostamenti temporanei di posteggio dovuti a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse; tali spostamenti sono disposti d'ufficio dal Dirigente tenendo conto, per quanto possibile, delle dimensioni del posteggio originario e della graduatoria degli assegnatari di concessione pluriennale di posteggio;
 - f) gli eventuali posteggi che, per la loro dislocazione, necessitano di determinate caratteristiche atte a consentire il mantenimento dei requisiti di sicurezza (es.: tende retraibili, requisiti previsti dalla nota del Ministero dell'Interno del 12/03/2014 prot. 3794 per le bombole G.P.L.);
 - g) la superficie dei posteggi eventualmente individuati come stagionali, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione ed il periodo di attività;
 - h) l'obbligo di tenere il mezzo di trasporto entro i limiti del posteggio assegnato, oppure a seconda dei casi il divieto di tenere il mezzo di trasporto nel posteggio assegnato;
 - i) eventuali ulteriori aree espositive non facenti parte della pianta organica del mercato nelle quali consentire lo svolgimento di attività di vendita con modalità da definirsi con appositi atti.

Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio

1. Dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno il Comune ha facoltà di segnalare alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia-Romagna l'elenco dei posteggi liberi (nei mercati e isolati) che intende assegnare, qualora ritenga che sussistano le condizioni per l'assegnazione pluriennale.
2. Il medesimo elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. In caso di discordanza, fanno fede i dati contenuti nel bando comunale.
3. Entro il termine indicato nel bando di 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono inviare telematicamente domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, firmata digitalmente, relativamente ad uno o più dei posteggi a bando, e, contestualmente, chiedere la concessione di posteggio, tenendo conto del settore merceologico se previsto. Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando e possono riferirsi a posteggi ubicati in mercati diversi dello stesso Comune.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente nei termini previsti dal bando:
 - a) verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, compresa la verifica telematica della regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art.2 co.3 della L.R.1/2011;

- b) redige la graduatoria provvisoria, se prevista dal bando, e la pubblica all'Albo Pretorio elettronico del Comune e sul sito internet dell'ente; avverso tale graduatoria gli interessati possono proporre opposizione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;
 - c) redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio elettronico del Comune e sul sito internet dell'ente;
 - d) provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria definitiva di cui alla precedente lett. c), tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi, nonché, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.
5. Nei mercati con un numero massimo di 100 posteggi il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato, può essere titolare o possessore di un numero massimo di due posteggi per ogni settore merceologico. Nei mercati con oltre 100 posteggi il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato, può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre posteggi per ogni settore merceologico.
 6. Le presenze maturate che permettono di ottenere la concessione di posteggio pluriennale sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. Le suddette presenze sono azzerate anche nel caso in cui, pur avendo ottenuto la concessione di posteggio, la stessa non sia ritirata.
 7. Le nuove concessioni di posteggio scadono al 31 dicembre dell'undicesimo anno dalla data del rilascio;
 8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, l'impresa che esercita il commercio su aree pubbliche deve inviare telematicamente apposita comunicazione firmata digitalmente al Comune entro 180 giorni.
 9. In caso di variazione del legale rappresentante o della compagine sociale l'impresa che esercita il commercio su aree pubbliche deve inviare telematicamente apposita SCIA firmata digitalmente.
 10. In caso di subingresso si procede come previsto al successivo art. 8.

Art. 5 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati ESISTENTI al 5 luglio 2012

1. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati esistenti al 5 luglio 2012 sono quelli stabiliti dalla DGR n.1368/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dall'Intesa e dal Documento unitario, nonché dalle leggi vigenti in materia.
2. Le concessioni dei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati esistenti al 5 luglio 2012 sono state oggetto di rinnovo in conformità alle disposizioni di cui sopra con la procedura Bolkestein nel 2017 attuata con Determina dirigenziale n. 1515/2017.

Art. 6 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati di NUOVA ISTITUZIONE

1. In occasione dell'istituzione di un nuovo mercato la relativa assegnazione dei posteggi, in caso di domande concorrenti verrà effettuata applicando i criteri stabiliti dalla DGR n.1368/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dall'Intesa e dal Documento unitario, nonché dalle leggi vigenti in materia.

Art. 7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio

1. Nei mesi da gennaio a marzo di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione, o della presentazione della SCIA per subingresso, il Comune svolge la verifica telematica della regolarità contributiva delle imprese che partecipano ai mercati o che sono titolari dei posteggi isolati.

2. Come regola generale le nuove concessioni di posteggio scadono al 31 dicembre dell'undicesimo anno dal rilascio; le concessioni dei vari mercati e fiere esistenti alla data di adozione del presente atto scadono tutte al 31 dicembre 2032.
3. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 9, c. 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.
4. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento del canone unitario e del canone mercatale nella misura stabilita dalle norme vigenti e soggette ad eventuali spese per servizi accessori.

Art. 8 – Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico al Suap di apposita SCIA firmata digitalmente, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:
 - a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010 e successive modificazioni;
 - b) il possesso del requisito professionale se l'attività comprende il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande. Tale requisito non è richiesto in caso di reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale e sempre che lo stesso subentrante non intenda esercitare direttamente l'attività;
 - c) il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato o nel posteggio isolato, a pena di irricevibilità della SCIA di subingresso;
 - d) tutti gli estremi dell'atto notarile registrato; in alternativa deve essere allegata alla SCIA, l'attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione.
2. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità contributiva (DURC) da parte del cedente e del cessionario con modalità esclusivamente telematiche ad eccezione dei casi di reintestazione dell'attività in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 19 co.3 della L.241/1990 e successive modificazioni, il Dirigente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, con atto motivato:
 - a) ordina al subentrante il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, nel caso la SCIA non risulti conformabile alla normativa vigente;
 - b) ordina la sospensione dell'attività, nel caso si verifichi la presenza di attestazioni non veritiere o di situazioni di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale; contestualmente invita il cessionario e/o il cedente nel caso sussistano le condizioni per la conformazione a provvedere a tale conformazione entro un termine non inferiore a trenta giorni. In questo caso la SCIA di subingresso non produce effetti amministrativi, in quanto ne viene sospesa l'efficacia: le assenze in questa fase non si computano ai fini della revoca della concessione di posteggio;
 - c) invita il subentrante a provvedere, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente e non sussistano le attestazioni non veritiere o le situazioni di pericolo indicate alla precedente lett. b), prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime.
 - d) ordina al subentrante il divieto di esercizio dell'attività qualora, trascorso il termine di cui alla precedente lett. b) e c), la SCIA non risulti conformata.

Resta salva la possibilità per il cedente di rescindere il contratto e inviare telematicamente una SCIA firmata digitalmente per la reintestazione del posteggio, entro il termine previsto per la decadenza dalla concessione del posteggio in caso di mancato utilizzo.

4. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente ed aver ottenuto la ricevuta della sua ricezione.
5. Il subentrante per causa di morte in possesso dei requisiti morali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente ed aver ottenuto la ricevuta della sua ricezione. Se l'autorizzazione del de cuius comprendeva il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ed il subentrante non è in possesso del requisito professionale di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e successive modificazioni, egli è tenuto ad acquisirlo entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione; può, comunque, iniziare l'attività inviando telematicamente la SCIA firmata digitalmente, riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo.
6. In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte che ha sospeso l'attività, pena la decadenza, deve inviare telematicamente la SCIA per subingresso firmata digitalmente corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali ed il pagamento dei tributi locali. Durante lo stesso periodo può comunicare la sospensione dell'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
8. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio di cui al successivo art.15. La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio restano le stesse dell'autorizzazione originariamente rilasciata.
9. In caso di subingresso in un'azienda titolare di autorizzazione e concessione di posteggio soggette ai vincoli di cui all'art. 3 c. 1 lett. f), il subentrante deve rispettare i vincoli specifici previsti per lo stesso posteggio per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'area mercatale e non può superare la superficie massima di occupazione concessa.

Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi

1. In caso di ristrutturazione di una parte consistente dei posteggi del mercato, o di spostamento permanente totale degli stessi, il Consiglio comunale, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche, definisce:
 - a) la nuova area di mercato, con una specifica planimetria in cui sono individuati gli spazi destinati ai posteggi;
 - b) i casi in cui si deve procedere alla riassegnazione dei posteggi e le modalità procedurali da seguire.Nell'atto deliberativo del Consiglio comunale e/o nella determina dirigenziale attuativa potrà essere previsto, inoltre, l'obbligo di scelta di un posteggio della medesima superficie di quello già autorizzato, o altri specifici vincoli, condizioni e criteri legati a determinate aree e posteggi oggetto della ristrutturazione e riassegnazione. Qualora il titolare del posteggio oggetto di ristrutturazione non si presenti alla scelta del posteggio nel giorno individuato e non deleghi con delega scritta altro soggetto in sua vece, perde i diritti quale titolare di posteggio in quel determinato mercato o fiera o mercato straordinario.
2. I nuovi posteggi oggetto di ristrutturazione o di spostamento sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 interessati dalla ristrutturazione o dallo spostamento nel rispetto di quanto disposto al c.1 e compatibilmente con le dimensioni delle aree, dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
3. Il Dirigente provvede con appositi atti determinativi alla dislocazione effettiva dei posteggi per effetto dello spostamento ed al rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico, che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati e all'aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.

4. Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi resasi necessaria per motivi di pubblico interesse, per motivi organizzativi e di razionalizzazione degli spazi e dell'offerta e per garantire la sicurezza del mercato. In tal caso il Dirigente provvede alla ricollocazione nel rispetto di quanto previsto al c.2 che precede e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita, e tenendo presente la necessità di garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. In caso di forza maggiore o per consentire lo svolgimento di eventi ritenuti di particolare rilevanza o meritevoli di attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, sono temporaneamente sospesi gli effetti delle concessioni rilasciate interessate dall'evento o dalla situazione di forza maggiore; in questi casi, qualora sussistano le condizioni per il trasferimento temporaneo, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente individua le aree alternative e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento nel rispetto di quanto previsto al c.2 che precede.
6. Al termine del periodo di spostamento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.
7. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, nei mercati in cui sono individuati i settori merceologici i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
8. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Locale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, anche sopprimendo dalla fase di spunta per la giornata in questione eventuali posteggi non assegnati.

Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica

1. Come principio generale nel caso di istituzione di nuovi posteggi vincolati a merceologia specifica o in caso di posteggi liberi che si intendono trasformare in posteggi vincolati a merceologia specifica, la Giunta Comunale sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche, può vincolare tali posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita soltanto i prodotti della categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.
3. Nei mercati settimanali ordinari del martedì, giovedì e sabato possono essere istituiti dalla data di adozione del presente atto n.3 posteggi per giorno di mercato vincolati a merceologia specifica;
4. L'attuazione di quanto previsto in via generale al c.3 viene adottata con delibera di Giunta Comunale in cui viene dettagliata l'esatta ubicazione dei posteggi vincolati e le merceologie specifiche previste, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche. Le eventuali successive modifiche alle merceologie specifiche, all'ubicazione e alle modalità di assegnazione di questi specifici posteggi sono sempre disposte con delibera di Giunta Comunale, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, c. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, attribuisce la facoltà ai titolari di posteggio di chiedere la miglioria nei mesi di aprile e di novembre di ogni anno; nei mesi di maggio e di dicembre esamina le eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate telematicamente da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza per la richiesta di pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R. e adotta le determinazioni del caso sulle domande telematicamente presentate. In casi particolari il Comune si riserva di adottare miglorie in periodi diversi da quelli sopra definiti in via generale e provvede ad informare gli operatori del mercato della possibilità di ottenere lo spostamento nei posteggi liberi individuati, indicando il termine entro il quale presentare la domanda di miglioria in modalità telematica.

2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, nei mercati in cui sono individuati i settori merceologici, la migloria può intervenire solo tra operatori dello stesso settore merceologico.
3. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in modalità telematica in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le necessità dei banchi e degli autonegozi e nel rispetto degli eventuali vincoli merceologici o di settore, si procede seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 15. Si inizia soddisfacendo le richieste relative ai posteggi originariamente liberi e, man mano che si procede, si tiene conto anche dei posteggi che si rendono liberi in seguito alle miglorie già accolte.
4. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa/SCIA e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12 – Scambio di posteggio

1. Qualora il mercato sia suddiviso in settori merceologici, le domande di scambio di posteggio, mediante procedura telematica, sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.
2. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 13 – Variazioni della superficie di posteggio

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione del mercato, saranno valutate compatibilmente con gli spazi a disposizione, con la necessità di tutelare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e, comunque, fino al raggiungimento di 120 metri quadrati. L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
L'ampliamento di un posteggio che comporti la riduzione delle dimensioni di un posteggio contiguo è autorizzabile a condizione che le dimensioni del posteggio da ridurre consentano agevolmente l'installazione dell'automezzo.
2. Il Dirigente competente, su richiesta degli interessati, può discrezionalmente concedere:
 - a) l'accorpamento di posteggi contigui da parte della stessa impresa. In questo caso l'anzianità del posteggio risultante dall'accorpamento e la durata della relativa concessione saranno le più favorevoli fra quelle dei posteggi accorpati;
 - b) l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. In questo caso l'anzianità di ogni posteggio ampliato e la durata della relativa concessione rimarranno quelle originarie. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati.
3. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq.
4. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca della concessione del posteggio relativo all'azienda rilevata, l'aggiornamento delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi contigui, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
5. Il Dirigente competente, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari, organizzativi degli spazi, o di pubblico interesse può respingere le domande di cui al comma 2, oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia, o cessazione del titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi dalla pianta organica, con provvedimento motivato del Dirigente competente. In tal caso si può procedere ad utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico.

Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio

1. Presso l'Ufficio competente è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria del mercato/dei mercati e dei posteggi isolati con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati;
 - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicata la superficie assegnata e la data di scadenza delle concessioni;
 - c) la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato si sostanzia in un atto determinativo dirigenziale ed è pubblicata all'Albo pretorio. La graduatoria rimane esposta per 15 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica dei dati relativi al proprio ramo d'azienda. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:
 - 1° maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa (cioè di tutti i cedenti);
 - 2° a parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.46 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante – per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere – sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;
 - 3° in caso di ulteriore parità: inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.
4. L'ufficio competente in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" distintamente, se previsti, per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.
5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'acquisizione dell'anzianità di mercato e l'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione/SCIA oggetto di subingresso ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio

Art. 16 – Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 c. 4 lett. d), salvo il caso di condizioni metereologiche avverse o gravi intemperie di cui al successivo c. 4 lett. C), documentato dal rapporto dell'operatore di P.L. presente sul mercato.
3. Non sono conteggiati come assenti coloro ai quali è stata sospesa la concessione di posteggio in seguito al mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre spese inerenti all'utilizzo del posteggio, come previsto al successivo art. 26, co. 3, o in caso di sospensione legata al mancato possesso del DURC.

4. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché, entro i 7 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore quali assemblee sindacali della categoria di appartenenza, assistenza ad un congiunto gravemente ammalato, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto, adeguatamente documentate entro i 7 giorni successivi.
Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 8 co.6;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato e per la quale si proceda all'annullamento della giornata di mercato con apposita annotazione nel registro di spunta;
 - d) la mancata partecipazione a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;
 - e) la mancata partecipazione dovuta alla sospensione dell'autorizzazione o del titolo abilitativo pronunciata ai sensi dell'art. 6 co. 2 e 2 bis della L.R. 1/2011 e succ.mod. per irregolarità contributiva.
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 17 – Comunicazione per la partecipazione alla spunta e formazione della graduatoria degli spuntisti

1. Al 31 dicembre di ogni anno il dirigente competente redige la graduatoria generale delle presenze maturate dagli spuntisti provvedendo anche al suo aggiornamento secondo quanto di seguito previsto. La graduatoria generale delle presenze è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, termine entro il quale gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica dei dati relativi al proprio ramo d'azienda. Decorso tale termine senza che siano intervenute domande di rettifica, la graduatoria diventa definitiva; in caso si verifichi la necessità di rettificare la graduatoria, questa è nuovamente pubblicata all'Albo Pretorio con le correzioni apportate.
2. Gli operatori che intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi inviano telematicamente all'ente, mediante procedura telematica apposita comunicazione firmata digitalmente di partecipazione alla cosiddetta "spunta" di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe regionali della validità delle comunicazioni già presentate. Nella comunicazione deve essere indicato il mercato, il giorno di svolgimento ed il settore trattato. La comunicazione è efficace dopo 30 giorni dalla ricezione da parte del comune; in caso di subingresso nell'attività di un'impresa che ha già presentato la comunicazione per la spunta, la comunicazione del subentrante ha efficacia immediata.
3. Le imprese comunitarie, cioè aventi sede legale in un altro Stato dell'Unione Europea, non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
4. L'ufficio comunale competente nei mesi da gennaio a marzo di ogni anno svolge la verifica telematica della regolarità contributiva delle imprese che hanno presentato la comunicazione per partecipare alla "spunta". In caso di comunicazioni presentate successivamente al 31 gennaio l'ufficio procede alla verifica della regolarità contributiva entro 30 giorni dal ricevimento. L'ufficio verifica, altresì, l'iscrizione alla CCIAA: l'impresa non iscritta non può essere inserita nella graduatoria di spunta (la comunicazione è inammissibile), mentre l'impresa inattiva non può essere ammessa alla spunta (cioè può presentare la comunicazione, ma non può partecipare all'assegnazione dei posteggi fino ad avvenuta attivazione).
5. Entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alla graduatoria generale delle presenze rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, di cui al precedente co.1, il dirigente comunale competente predispone la graduatoria annuale degli spuntisti, (fermo stando che la graduatoria generale è aggiornata automaticamente ogni giorno di mercato dal Comando Polizia Locale), che hanno comunicato la loro intenzione di partecipare alla spunta

per l'anno in corso nel mercato o nei posteggi isolati, fatte salve eventuali proroghe previste dalla normativa regionale relativamente alla validità delle comunicazioni presentate nel corso dell'anno precedente.

6. Le graduatorie degli spuntisti, generale ed annuale, sono redatte secondo i criteri di priorità stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti.

Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario prescritto e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. Chi non è iscritto nella graduatoria di cui all'articolo precedente non è ammesso alla spunta. Le presenze per ogni giornata di mercato sono rilevate dalla Polizia Locale. Il calcolo delle presenze maturate dagli operatori che partecipano alla spunta è aggiornato automaticamente ogni giorno dal Comando Polizia Locale.
2. I posteggi vincolati a merceologia specifica o alla disponibilità di determinati servizi che non risultano occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
3. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente vacanti, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per i posteggi di cui all'art. 3 c. 1 lett. f) e ferma restando l'applicazione dell'art. 22, avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico se previsto, delle dimensioni delle attrezzature degli operatori e della possibilità di transito all'interno del mercato. Nei posteggi del settore alimentare è ammessa la possibilità di consentire alla spunta la possibilità di assegnazione temporanea degli stessi a operatori del settore non alimentare per la vendita esclusiva di "piante e fiori", dopo che i posteggi alimentari sono risultati privi di assegnazione alla spunta.
4. Nell'ambito del mercato, al fine di velocizzare le operazioni di spunta e di non intralciare la circolazione all'interno del mercato stesso, il concessionario di uno o più posteggi, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa i posteggi di cui è titolare;
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può ottenere l'assegnazione di ulteriori posteggi temporaneamente vacanti. Lo stesso operatore, comunque non può detenere più di due posteggi per ogni settore merceologico per i mercati con un numero massimo di 100 posteggi e tre posteggi per ogni settore merceologico per i mercati con oltre cento posteggi.
5. In caso di mercati di nuova istituzione, nel corso dell'anno solare di istituzione, è consentito partecipare alla spunta senza aver presentato la comunicazione.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti valida per quel determinato mercato straordinario.
8. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore documentati e giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 16 co. 4 del presente Regolamento.
10. Il mancato pagamento del canone unitario previsto per il posteggio assegnato alla spunta comporta l'esclusione dalle successive operazioni di spunta fino a quando non viene regolarizzato il pagamento dovuto.

Art. 19 – Circolazione stradale

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato o fiera.

2. Durante l'orario di svolgimento dei mercati e delle fiere è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree ad esse destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza e quelli degli spuntisti limitatamente alle operazioni di scarico della merce. E' vietata la sosta dei veicoli nelle corsie e nei tratti liberi dell'area mercatale per tutti gli assegnatari di posteggio. Gli autoveicoli in uso agli assegnatari possono sostare nell'area di mercato, purchè all'interno del posteggio assegnato, salvo diversa specifica disciplina prevista dal Comune per quella determinata fiera o mercato.

Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali devono sostare nel posteggio assegnato, purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno, e purché il veicolo non sia collocato all'esterno del posteggio o sui marciapiedi. Durante le operazioni di carico e scarico della merce che deve intervenire all'interno del posteggio assegnato non deve mai essere ostacolato il passaggio dei mezzi degli altri operatori.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare per cause di forza maggiore il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitante in originale corredato:
 - dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS,
 - oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS in originale o nelle altre forme ammesse dal D.P.R. 445/2000 anche con autocertificazione.In caso di SCIA presentata in seguito a subingresso, occorre che nel contesto delle dichiarazioni siano presenti gli stessi dati, oppure si procede come sopra indicato. La SCIA deve essere corredata dalla ricevuta di presentazione del sistema informatico. La mancata iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. comporta la non ammissione al mercato fino ad avvenuta iscrizione. L'impresa deve, comunque, risultare attiva presso il registro imprese nei tempi previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito anche ai soggetti abilitati sulla base di quanto previsto da altre leggi regionali. Gli spuntisti in possesso di autorizzazione rilasciata da altre Regioni, in occasione della comunicazione annuale, devono autocertificare il numero di partita IVA e quello di iscrizione al Registro Imprese.
2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono, inoltre, tenere esposte le merci sui banchi in modo ordinato.
3. In caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo, deve esserne data adeguata informazione mediante esposizione di apposito cartello ben visibile. La merce usata deve essere tenuta ben separata da quella nuova. Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U. delle leggi di P.S., riguardanti rispettivamente la "dichiarazione di cose antiche o usate" e la tenuta del "Registro delle operazioni" non si applicano al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore a 250 euro.
4. Ai sensi dell'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) e dell'art 56 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6/5/1940 n. 63) chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio non atti ad offendere, deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza la relativa licenza.
5. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi

prescritti e di effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il gestore del Servizio Gestione Rifiuti Urbani ed Assimilati.

6. E' vietato dividere anche parzialmente il proprio posteggio con altri commercianti, in quanto la concessione dell'area pubblica è strettamente legata al soggetto autorizzato.
7. Al fine di agevolare il transito dei mezzi di emergenza nell'area mercatale, tende, ombrelloni, gazebo ed altre analoghe attrezzature per la protezione dei banchi non possono sporgere in modo tale da ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso, e, comunque, è fatto obbligo all'esercente di rimuovere le attrezzature sopra citate a richiesta degli organi di vigilanza.
8. Gli organi di vigilanza hanno facoltà di imporre agli operatori commerciali per ragioni organizzative e di gestione degli spazi il verso in cui deve essere orientato il banco e il modo in cui deve essere parcheggiato il veicolo.
9. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
10. A tutela dei consumatori è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
11. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o alla proprietà di terzi. Essi assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
12. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o, nei mercati o nei posteggi isolati sprovvisti di tale servizio, da sorgenti, comunque, non inquinanti.
13. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, purché socio, familiare coadiuvante, dipendente.

Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. Durante lo svolgimento dei mercati e dell'attività di vendita nei posteggi isolati, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzino impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato tecnico al presente regolamento, in applicazione delle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 12.3.2014 prot. 3794.

Art. 23 – Norme igienico-sanitarie

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla delibera D.G. 342/2004.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
3. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. Emilia Romagna 2/4/1996 n. 6, come modificato dalla L.R. 11/11/2011 n. 15, la vendita dei funghi epigei spontanei e dei funghi porcini secchi allo stato sfuso è consentita solo previo invio telematico di apposita SCIA firmata digitalmente.
I funghi epigei spontanei freschi destinati alla vendita al dettaglio devono essere accompagnati dalla certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di un micologo abilitato ovvero in possesso dell'attestato di cui al D.M. n. 686 del 1996 e iscritto nell'apposito Registro nazionale o regionale. Il titolare dell'attività o un suo preposto, addetto alla vendita dei funghi freschi epigei spontanei e porcini secchi sfusi devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato dal

Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL. Se l'attività è esercitata da un preposto, alla SCIA deve essere allegata la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

L'attestato di idoneità non è richiesto se la vendita di funghi spontanei freschi si effettua esclusivamente in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento delle confezioni.

5. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita dei prodotti alimentari devono essere assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare dotati di automezzo che necessita di tali servizi. Nei restanti posteggi identificati come settore alimentare possono accedere ed operare operatori del settore alimentare dotati di automezzo che può necessitare, o meno, dell'allaccio ai servizi, fermo stando che l'automezzo deve essere collocato all'interno del perimetro del posteggio e l'eventuale allaccio ai servizi dovrà intervenire nel rispetto delle norme impiantistiche e di sicurezza vigenti.
6. Nei posteggi del settore alimentare dotati di attacchi elettrici è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti l'attività di cottura degli alimenti, fatta sempre salva la possibilità di sospensione dell'attività di cottura da parte degli organi di vigilanza qualora riscontrassero utilizzi di macchinari e attrezzature non conformi alle disposizioni vigenti o dovessero riscontrare criticità di varia natura.

Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Nei mercati cittadini del martedì, giovedì, sabato i posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti può essere svolta esclusivamente nel rispetto dei principi di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27.6.2019 con le modifiche organizzative e gestionali di seguito disposte.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono 9 nella giornata di mercato del giovedì e sono 8 nelle giornate del martedì e sabato con le dimensioni di cui alla planimetria allegata. Nei posteggi riservati ai produttori agricoli previsti nei mercati del martedì, giovedì e sabato siti in Piazza Martiri della Libertà a Faenza è possibile vendere esclusivamente prodotti agricoli di propria produzione. E' vietata la possibilità di vendere al mercato prodotti agricoli acquistati presso altre aziende o, comunque, non di propria produzione. Nei posteggi riservati ai produttori agricoli è data facoltà di sostare con il proprio automezzo.
3. Le concessioni dei posteggi hanno di norma una durata temporale stagionale e comunque non superiore a mesi 12.
4. L'assegnazione dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli, tenuto conto delle disponibilità che di fatto si concretizzano storicamente in base alle stagioni, è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999, applicando nell'ordine i seguenti criteri: a) maggiore numero di presenze maturate singolarmente nel periodo stagionale sopra indicato nel mercato dei produttori, sempre che rilevate o documentabili; b) a parità di presenze si terrà conto della maggiore anzianità di azienda di cui al D. Lgs. 228/2001, comprovata con iscrizione presso il Registro delle Imprese.
5. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio online dell'Unione e del Comune di Faenza.
6. Tutte le imprese agricole di cui al D.Lgs. 228/2001 iscritte al Registro delle Imprese interessate devono presentare in modalità telematica al Suap dell'URF utilizzando la modulistica prevista: - a) la domanda per il periodo di interesse alla partecipazione in base alla propria produzione entro il mese di settembre di ogni anno, corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo, dalla dichiarazione relativa ai terreni, dalla dichiarazione relativa ai prodotti agricoli di propria produzione che si intende vendere al mercato, corredata da copia del piano colturale e per le aziende che hanno prodotti zootecnici copia del registro di stalla. Le domande presentate in modalità cartacea sono irricevibili e non potranno comportare il rilascio della occupazione relativa al posteggio. Sulla base delle domande presentate ogni anno a settembre nei termini temporali di cui sopra, verranno successivamente redatte ogni anno le graduatorie del caso in relazione ai periodi richiesti che

terranno prioritariamente conto delle anzianità consolidate, fermo stando il controllo sui requisiti e sui presupposti per l'esercizio dell'attività nei posteggi riservati ai produttori che può essere espletato in qualsiasi periodo. Non è possibile partecipare al mercato dei produttori agricoli senza aver presentato la domanda nei termini e con le modalità previste. Le modalità di rinnovo delle concessioni potranno essere stabilite di anno in anno con determina dirigenziale. Le graduatorie devono essere aggiornate dal Comando Polizia Locale in base alle presenze maturate.

7. Non è ammessa la possibilità, da parte dell'imprenditore agricolo, di essere titolare di più di un posteggio nello stesso giorno di mercato.
8. Le domande presentate da imprenditori agricoli già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato come commercianti su area pubblica o che si presentano al mercato alla spunta come commercianti su area pubblica, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito ai fini del rilascio della occupazione come "produttore agricolo".
9. L'assegnazione dei posteggi è effettuata in base al principio dell'anzianità di cui al c.4 e, comunque, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. Per "monoprodotto" di propria produzione si intende l'attività di vendita di una sola specie ortofrutticola (ad es. pesche, oppure ciliegie, oppure marroni, oppure kiwi, ecc.). Alle imprese provenienti da fuori regione è consentito loro di vendere un solo prodotto agricolo di propria produzione ("monoprodotto") espressione della propria identità di provenienza, per periodo di occupazione.
10. I posteggi liberi temporaneamente non occupati, non sono assegnati giornalmente dalla Polizia Locale alla spunta. Nel caso a seguito di comunicazioni o accertamenti vari si rendessero temporaneamente disponibili dei posteggi, l'assegnazione temporanea per periodi limitati avverrà per chiamata della Polizia Locale, sulla base dei criteri previsti nel presente articolo, ai produttori agricoli che abbiano fatto domanda di partecipazione (nei termini previsti dal comma 6) e sulla domanda siano state espletate le verifiche del caso.
11. Le occupazioni di posteggio possono avere una durata massima non superiore a mesi 12, fatta salva la possibilità di definire periodi di durata delle occupazioni inferiori in base alla propria produzione agricola. Al fine di favorire la rotazione delle imprese presenti al mercato dei produttori, un posteggio può essere prioritariamente assegnato, per periodi inferiori a quello massimo, a una impresa per vendere un "monoprodotto" locale di stagione.
12. Le assenze non giustificate saranno calcolate ai fini della revoca della occupazione del posteggio. Ai fini della giustificazione dell'assenza valgono le regole generali previste al mercato per i commercianti su area pubblica. Le assenze vengono riferite ad ogni singolo giorno di mercato e vengono calcolate in relazione al periodo assegnato e non debbono essere superiori a un terzo del totale dei giorni di mercato dello stesso periodo assegnato, pena la revoca. In caso di revoca per assenza l'impresa non può partecipare al mercato nell'anno successivo. Spetta al Comando Polizia Locale definire le modalità e i criteri di assegnazione dei posteggi a seguito di miglitoria.
13. Al fine di verificare che i prodotti venduti al mercato cittadino siano di effettiva provenienza aziendale potranno essere effettuati controlli da parte degli organi preposti. Se l'imprenditore agricolo non è in grado di dimostrare con documentazione adeguata e probante che i prodotti agricoli posti in vendita al mercato sono di propria produzione agricola, oppure se l'imprenditore agricolo non consente l'effettuazione dei controlli sia al mercato che presso la propria azienda, si procede alla revoca della occupazione di posteggio o si estromette, comunque, dalla graduatoria l'impresa.
14. La vendita al mercato di prodotti agricoli non di propria produzione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3098,00. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività con il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 56 del presente Regolamento. In caso di recidiva per accertata vendita al mercato di prodotti agricoli non di propria produzione (che si verifica con almeno 3 sanzioni di questo tipo, anche se la sanzione è stata obblata nei termini), il Comune procede anche con la sanzione accessoria della revoca della occupazione del posteggio; in tutti i casi di revoca del posteggio per vendita di prodotti non di propria produzione scatta l'impossibilità per l'impresa agricola sanzionata di partecipare al mercato dei produttori sia come spuntista, che come titolare di posteggio, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla revoca.

15. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di commercio su aree pubbliche applicabili.

Art. 25 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
- a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
 - c) revoca nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato), fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto all'art.16. Nel caso di posteggi isolati con strutture aventi rilevanza edilizia la sospensione dell'attività protratta oltre 12 mesi, salvo proroghe in caso di comprovata necessità, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio isolato e la revoca dell'autorizzazione.
 - d) revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n.59/2010 e nei casi previsti dall'art.5 della LR n.12/1999.

Art. 26 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa

1. Ai sensi dell'art 6 c. 2 della L.R. 1/2011 e succ. mod. l'autorizzazione amministrativa è sospesa per sei mesi in caso di irregolarità riscontrata durante la verifica della regolarità contributiva.
Se, durante il periodo di sospensione, l'interessato presenta istanza al comune affinché questo proceda ad una nuova verifica di regolarità, il Dirigente competente, effettuata la verifica telematica della regolarità contributiva, in caso di regolarizzazione revoca la sospensione dopo aver accertato il decorso del periodo minimo di sospensione di un mese previsto dal comma 2 bis dell'art.6 della L.R. 1/2011.
Le assenze effettuate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della revoca per mancato utilizzo di cui al successivo comma 4 lett. d).
2. Secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, in caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo, comunque, non superiore a 3 giornate di mercato per la violazione:
- a) di quanto previsto ai commi 1 e 2 del precedente art. 20, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 56 c.3;
 - b) di quanto previsto al precedente art. 22 co.1, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 56 c.5 lett. o);
 - c) delle norme citate ai commi 1 e 2 del successivo art. 56.
- Costituisce "particolare gravità" anche il comportamento dell'operatore che provochi problemi di ordine pubblico o, comunque significativi disordini nel mercato, fiera o nell'area in cui si trova il posteggio isolato con resistenza, violenza o minacce, o anche con la sola inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza, o in caso di mancato rispetto delle norme che attengono alla raccolta differenziata dei rifiuti o in caso di abbandono di rifiuti nell'area assegnata durante lo svolgimento dell'attività mercatale, o quando non è stato lasciato pulito il posteggio occupato al termine dell'attività.
Secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs 114/1998 la "recidiva" si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
A partire dal 30.04. 2023 coloro che non sono in regola con il pagamento dei tributi locali (canone unitario) e risultano trascorsi 8 mesi rispetto al termine entro cui deve essere effettuato il pagamento dei tributi locali (canone unitario) o delle eventuali altre spese inerenti all'utilizzo del posteggio in un mercato, si procede con l'avvio del procedimento di sospensione della concessione di posteggio e dell'autorizzazione fino al pagamento di quanto dovuto; qualora non intervenga il pagamento entro il termine fissato nella sospensione si procede

alla revoca della concessione/autorizzazione; il conseguente mancato utilizzo del posteggio durante il periodo di sospensione non si computa come assenza.

Qualora non si provveda al pagamento di quanto previsto per le spese di partecipazione ai mercati natalizi e per la fiera e/o il mercato dell'8 dicembre nei termini previsti, non si ha titolo a partecipare a questi mercati o fiere sopra citati, e non si ha più contestualmente titolo a partecipare anche ai mercati settimanali cittadini di Faenza, indipendentemente dal già intervenuto pagamento del canone per quella giornata di mercato settimanale.

3. L'autorizzazione amministrativa o il titolo abilitativo sono revocati:
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art 71 del D.lgs. 59/2010 e successive modificazioni;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla presentazione della SCIA salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso in cui, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva;
 - d) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, come indicato al precedente art. 25 co.1 lettera c);
 - e) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'art 13 co. 2.
4. Ai sensi dell'art. 5 co.2 bis della L.R.12/1999 e successive modificazioni, i titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provvede a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE FIERE E I MERCATI NATALIZI

Art. 27 - Mercati natalizi

1. I mercati natalizi costituiscono appendice dei mercati periodici a cadenza settimanale che tradizionalmente si tengono nelle piazze centrali cittadine, a suo tempo istituiti al fine di recuperare i mercati ricadenti in giornate festive infrasettimanali o che non si sono svolti per cause di forza maggiore.
2. I mercati straordinari natalizi sono:
 - a) 8 dicembre da intendersi come mercato straordinario dell'8 dicembre qualora cada indifferentemente dal lunedì alla domenica (qualora l'8 dicembre cada di domenica non viene considerato come mercato straordinario della terz'ultima domenica prima di Natale) con attività di vendita dalle ore 07.00 alle ore 19.30 in p.za del Popolo, P.za Martiri della Libertà nell'area compresa fra il Palazzo del Podestà e via Marescalchi;
 - b) 24 dicembre esclusivamente qualora cada di martedì, giovedì, sabato verrà effettuato un mercato prolungato dopo le ore 14.00, mentre qualora il 24 dicembre cada di domenica si applicano le disposizioni di cui alla lett. c) con inquadramento come ultima domenica prima di Natale, con attività di vendita dalle ore 07.00 alle ore 19.30 in p.za del Popolo;
 - c) ultime 3 domeniche prima di Natale (nel computo delle tre domeniche non è compreso l'8 dicembre, per cui se l'8 dicembre cade di domenica non si applica la configurazione della terza domenica prima di natale, ma si tiene conto della configurazione relativa al mercato straordinario dell'8 dicembre) con attività di vendita dalle ore 07.00 alle ore 19.30 in Piazza del Popolo;
3. I mercati disciplinati dal seguente articolo si svolgono nelle aree individuate nelle planimetrie particolareggiate allegate al presente atto nelle quali sono evidenziati in particolare:
 - a) ubicazione e ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- b) il numero totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche e quelli riservati alla vendita di prodotti alimentari, nonché quelli specificamente dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari. Questi ultimi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario, possono essere assegnati con concessione soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi;
 - c) le aree ed il numero di posteggi eventualmente riservati agli imprenditori agricoli;
 - d) la superficie dei posteggi individuati, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;
4. Sono stabiliti per ogni mercato disciplinato dal presente articolo, con apposita ordinanza del Sindaco:
- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, al fine di poter procedere alle cosiddette operazioni di spunta;
 - c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci, anche limitatamente a determinate aree del mercato;
 - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie ritenute tali dagli organi di vigilanza;
 - e) l'orario entro il quale gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la cosiddetta spunta; fatta sempre salva tale prerogativa in capo al Sindaco e fino a diversa disposizione, le operazioni di assegnazione alla spunta nei mercati cittadini iniziano a partire dalle ore 8.15;
 - f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area di mercato;
 - g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
5. Con determina dirigenziale vengono definiti di anno in anno i costi, le modalità partecipative, organizzative e gestionali dei mercati natalizi e della fiera e mercato dell'8 dicembre. Qualora il Comune definisca modalità "telematiche" per partecipare a tutti i mercati o a tutte le fiere sia in ordine alle istanze o comunicazioni da presentare, sia in ordine alle modalità di pagamento, queste modalità telematiche dovranno essere obbligatoriamente osservate dalle imprese interessate a partecipare.

Art. 28 - Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 12/1999, così come ulteriormente specificate al comma 2;
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.
4. Agli effetti di cui al c. 1 si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori e le eventuali limitazioni merceologiche previste.

Art. 29 - Disciplina delle fiere e dei mercati straordinari natalizi

1. Nelle fiere e nei mercati straordinari natalizi l'assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati in concessione è effettuata nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti al punto 4) della DGR n.1368/1999 e successive modifiche e integrazioni (presentazione di richiesta al Comune almeno 60 giorni prima);
2. Esaurita la graduatoria degli operatori redatta ai sensi del punto 4) della DGR n.1368/1999, si procederà all'assegnazione dei posteggi liberi in base alla graduatoria degli spuntisti predisposta ai sensi della lettera d) del punto 2 della DGR n.1368/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 30 - Autorizzazione e concessione di posteggio nelle fiere e nei mercati straordinari natalizi

1. Si applicano le stesse disposizioni previste per i mercati, nonché i criteri per il rilascio indicati agli articoli 5 e 6.

Art. 31 - Applicabilità altre disposizioni

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati agli articoli "7 – Validità delle autorizzazioni e concessioni di posteggio", "8 – Subingresso", "9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi", "11 – Spostamento di posteggio (miglioria)", "12 – Scambio di posteggio", "13 – Variazioni della superficie di posteggio", Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato", "15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio", "16 – Assenze";

Art. 32 - Gestione del registro delle presenze maturate

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate, si considera esclusivamente l'effettiva partecipazione alla manifestazione.
2. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente.
3. La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base della o delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione.
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli operatori titolari di concessione di posteggio ai fini dell'assegnazione, in forma temporanea, del secondo posteggio.

Art. 33 - Calendario delle fiere e delle sagre

1. Il calendario delle fiere e degli eventuali mercati di recupero o sperimentali è di norma definito annualmente dall'Amministrazione Comunale sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, con le modalità previste dal vigente ordinamento e specifica:
 - la localizzazione delle aree destinate alle fiere;
 - le giornate e gli orari di svolgimento;
 - le tipologie merceologiche ammesse;
 - il totale dei posteggi riservati agli operatori del commercio su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli;
2. Qualora l'Amministrazione Comunale non riesca a definire annualmente il calendario delle fiere deve intendersi valido il calendario annuale desumibile dalla disciplina disposta con il presente atto.

Art. 34 - Specializzazioni merceologiche per quanto riguarda le fiere

1. Tenuto conto della particolare tradizione che caratterizza le fiere locali o sagre che usualmente si tengono nel territorio comunale faentino i posteggi possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita delle seguenti specializzazioni merceologiche:
 - tab. I - limitatamente ai prodotti e/o articoli: PANINI E PIADINA IMBOTTITI E PRECONFEZIONATI, prodotti di gastronomia;
 - tab. VI - limitatamente ai prodotti e/o articoli: FRUTTA SECCA;
 - tab. VII - PASTICCERIA: pasticceria conservata, dolciumi, gelati, bevande (escluse le alcoliche art. 87 TU leggi di P.S.);
 - tab. IX - limitatamente ai prodotti e/o articoli: MINUTA PELLETTARIA (portafogli, portachiavi, portadocumenti e similari);
 - tab. X - limitatamente ai prodotti e/o articoli: TELE STAMPATE;
 - tab. XII - limitatamente ai prodotti e/o articoli: RADIOLINE – MUSICASSETTE - COMPACT DISK - REGISTRATORI – CASALINGHI IN RAME – ARTICOLI PER PIC-NIC;
 - tab. XIII - LIBRI E RIVISTE: libri e riviste, dischi didattici, stampe, poster, audiovisivi;
 - tab. XIV - CHINCAGLIERIA: bocchini, catene per chiavi, portachiavi, portatessere, portasigarette, posacenere, occhiali da sole, pipe, portamonete in finta pelle, fiori artificiali, temperini;
 - tab. XIV/13 - GIOCATTOLI: giocattoli, oggetti per cotillons, articoli di carnevale, guarnizioni per alberi di natale e presepe, modellismo, scatole di montaggio e accessori per modellismo;
 - tab. XIV/01 - Limitatamente a BIGIOTTERIA;
 - tab. XIV/01 - ACCESSORI D'ABBIGLIAMENTO limitatamente ai prodotti e/o articoli: ombrelli, guanti, cravatte, papillons, cinture, sciarpe, foulards;
 - tab. XIV/23 - OROLOGERIA;
 - tab. XI/07 - OTTICA: occhiali da sole, binocoli, cannocchiali, barometri, termometri;
 - tab. XIV/04 - ARTICOLI PER LO SPORT limitatamente ai prodotti e/o articoli: coccarde, bandiere, cuscini, gagliardetti;
 - tab. XIV/11 - PIANTE E FIORI: fiori recisi, piccole composizioni floreali, fiori artificiali;
 - tab. XIV/27 - ARTE E ANTIQUARIATO: opere di pittura, scultura, grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico (salvo iscrizione Registri di P.S. Legge 20.11.71 n. 1062); monete, medaglie, francobolli da collezione, ceramiche artistiche;
 - tab. XIV/28 - COSE USATE;
 - tab. XIV/33 - ACCESSORI PER AUTO E MOTO – limitatamente ai prodotti e/o articoli: foderine, copriauto, coprimoto, impugnature leve cambio, cuscini, pelli daino;
 - tab. XIV/24 - ARTICOLI PER L'ARREDAMENTO E L'ORNAMENTO DELLA CASA, ARTICOLI IN LEGNO, PAGLIA, BAMBU' E RAME;
 - tab. XIV/43 - ARTICOLI RICORDO.
2. Nella Fiera dell'Immacolata Concezione o Fiera dell'8 Dicembre, fatta eccezione per gli operatori con automarket negli 8 posteggi a loro espressamente riservati per la vendita di pizza, piadina e prodotti di gastronomia (Piazza San Francesco: n. 6 - Corso Garibaldi: n. 52, n. 121, n. 122 - Piazza della Libertà: n. 106, 112 - Via Bertucci: n. 1 - Via Tomba: n. 1), le autorizzazioni e concessioni di posteggio con settore "alimentare" e con settore "alimentare e non alimentare" esistenti alla data di adozione del presente atto sono vincolate alla vendita dei prodotti del settore alimentare con le limitazioni previste per la vendita di prodotti alimentari nelle fiere dal comma 1; dalla data di entrata in vigore del presente atto non sono ammesse trasformazioni di settore da settore alimentare a settore non alimentare, né domande di aggiunta di settore non alimentare; le disposizioni introdotte si applicano anche ai subentranti nel posteggio che, in ogni caso potranno continuare ad esercitare esclusivamente l'attività di vendita per i prodotti del settore alimentare.

Art. 35 - Nott de Basis

1. La fiera intesa come attività di vendita ha luogo in p.za Martiri della Libertà (lato Palazzo del Podestà) nel giorno del 5 gennaio di ogni anno dalle ore 14.00 alle ore 01.00 del 6 gennaio.
2. Gli operatori entro le ore 14.30 devono essere presenti presso la piazza sopra indicata per partecipare alle operazioni di assegnazione.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 14.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 19.30 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità.
4. Entro le ore 01.30 del 6 gennaio tutti gli operatori debbono aver sgomberato l'intera area di mercato.
5. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente atto. L'ampiezza complessiva dell'area destinata allo svolgimento della fiera è mq. 475.

Il numero 16, l'esatta collocazione, articolazione e misura in scala dei posteggi è stabilita nella planimetria di cui sopra.

È fatto divieto di vendere i prodotti compresi nella tab. I di cui all'art.34, nonché effettuare attività di somministrazione.

6. L'automezzo può essere collocato in sosta all'interno del posteggio purché lo spazio occupato dall'automezzo rientri all'interno dello spazio appositamente delimitato e assegnato; in ogni caso non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi e deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.
7. Per quanto riguarda la disciplina organizzativa e di funzionamento si rinvia alle "disposizioni generali per le fiere locali o sagre".

Art. 36 - Carnevale dei Ragazzi

1. La fiera intesa come attività di vendita ha luogo nella frazione di Granarolo Faentino in via Pasolini nell'ultima domenica conclusiva del Carnevale di ogni anno dalle ore 12.00 alle ore 18.00 e nell'ultimo giorno di carnevale di ogni anno dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
2. Gli operatori entro le ore 14.00 della domenica ed entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno di carnevale devono essere presenti in via Pasolini per partecipare alle operazioni di assegnazione;
3. Entro le ore 18.30 tutti gli operatori debbono aver sgomberato l'intera area di mercato;
4. E' fatto divieto di vendere i prodotti compresi nella tab. I nonché effettuare attività di somministrazione;
5. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente atto. L'ampiezza complessiva dell'area destinata allo svolgimento della fiera è mq. 360.

Il numero 12, l'esatta collocazione, articolazione e misura in scala dei posteggi è stabilita nella planimetria di cui sopra.

6. L'automezzo può essere collocato in sosta all'interno del posteggio purché lo spazio occupato dall'automezzo rientri all'interno dello spazio appositamente delimitato e assegnato; in ogni caso non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi e deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.
7. Per quanto riguarda la disciplina organizzativa e di funzionamento si rinvia alle "disposizioni generali per le fiere locali o sagre".

Art. 37 - Festa di S. Lazzaro

1. La fiera intesa come attività di vendita ha luogo nel quartiere Borgo in corso Europa, la domenica precedente alla domenica delle Palme di ogni anno dalle 09.30 alle 19.30.
2. Gli operatori entro le ore 09.30 devono essere presenti in corso Europa per partecipare alle operazioni di assegnazione.

3. Entro le ore 20.00 tutti gli operatori debbono aver sgombrato l'intera area di mercato.
4. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente atto.
L'ampiezza complessiva dell'area destinata allo svolgimento della fiera è mq. 650.
Il numero 20, l'esatta collocazione, articolazione e misura in scala dei posteggi è stabilita nella planimetria di cui sopra.
5. L'automezzo può essere collocato in sosta all'interno del posteggio purché lo spazio occupato dall'automezzo rientri all'interno dello spazio appositamente delimitato e assegnato; in ogni caso non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi e deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.
6. Per quanto riguarda la disciplina organizzativa e di funzionamento si rinvia alle "disposizioni generali per le fiere locali o sagre".

Art. 38 - Fiera dell'immacolata Concezione

1. La fiera intesa come attività di vendita ha luogo in p.za S. Francesco, corso Garibaldi (lato sinistro negli anni dispari e lato destro negli anni pari), via XX Settembre, Via Tomba, p. Libertà, Via Bertucci, il giorno 8 dicembre di ogni anno dalle ore 07.00 alle ore 22.30.
2. I posteggi possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita dei prodotti già elencati all'art. 34 con divieto assoluto di vendita di capi di abbigliamento quali giacche, camicie, calzoni, maglie, soprabiti, cappotti, giubbotti, scarpe.
3. Gli operatori vengono considerati assenti se entro le ore 07.00 non risultano presenti nell'area relativa al posteggio assegnato.
4. Coloro che hanno presentato domanda, ma che non sono risultati in posizione utile in graduatoria per il rilascio della concessione hanno facoltà di presentarsi alle ore 07.30 dell'8 dicembre in corso Garibaldi angolo via Manara per l'assegnazione degli eventuali posteggi residui; l'assegnazione, in questo caso, verrà effettuata tenendo conto della posizione in graduatoria.
Qualora residuassero altri posti si procede per i richiedenti all'assegnazione seduta stante tenendo conto dei criteri di anzianità previsti dalla normativa vigente.
5. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 05.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 19.00, se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità.
6. Entro le ore 23.00 tutti gli operatori debbono aver sgombrato l'intera area di mercato.
7. L'area di mercato è quella configurata nelle planimetrie (planimetria anni pari, planimetria anni dispari) allegate al presente atto.
L'ampiezza complessiva dell'area destinata allo svolgimento della fiera è mq. 1.864 negli anni pari e mq. 1.815 negli anni dispari.
Il numero, negli anni pari e negli anni dispari, l'esatta collocazione, articolazione e misura in scala dei posteggi è stabilita nelle planimetrie di cui sopra; eventuali variazioni non definitive alla dislocazione e al numero dei posteggi che possono verificarsi in situazioni di forza maggiore o in particolari circostanze saranno preventivamente rese note dal Comando Polizia Locale in sede di assegnazioni dei posteggi.
8. Nessun autoveicolo può essere collocato all'interno del posteggio o, comunque nell'area della Fiera, fatta eccezione per gli operatori con automarket negli 8 posteggi a loro riservati per la vendita di pizza, piadina e prodotti di gastronomia, già indicati all'art. 34 e per gli operatori titolari di concessione di posteggio in Via XX Settembre.
9. Per quanto riguarda la disciplina organizzativa e di funzionamento si rinvia alle "disposizioni generali per le fiere locali o sagre".

Art. 39 - Commemorazione dei Defunti

1. La fiera intesa come attività di vendita ha luogo in viale Marconi, nella settimana che precede il 2 novembre di ogni anno dalle ore 07.30 alle ore 17.30.
2. L'operatore entro le ore 07.30 deve essere presente sull'asse stradale di cui sopra per partecipare alle operazioni di assegnazione.
3. Entro le ore 18.00 deve essere sgombrata l'intera area di mercato.
4. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente atto. L'ampiezza complessiva dell'area destinata allo svolgimento della fiera è mq. 40. Il numero dei posteggi (n.1 posteggio) sono riservati a commercianti su area pubblica; l'esatta collocazione, articolazione e misura del posteggio è stabilita nella planimetria di cui sopra. Nel posteggio è consentita la vendita esclusiva di piante e fiori.
5. L'automezzo può essere collocato in sosta all'interno del posteggio purché lo spazio occupato dall'automezzo rientri all'interno dello spazio appositamente delimitato e assegnato; in ogni caso non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi e deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.
6. Per quanto riguarda la disciplina organizzativa e di funzionamento si rinvia alle "disposizioni generali per le fiere locali o sagre".

Art. 40 - Fiera del Libro

1. La fiera intesa come attività di vendita ha luogo in Piazza Libertà di norma nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio di ogni anno, salvo diversa articolazione del periodo di vendita e salvo della diversa articolazione del periodo di allestimento e disallestimento che viene definito di anno in anno dal Comune.
2. L'area della fiera è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente atto.
3. L'ampiezza complessiva dell'area destinata allo svolgimento della fiera è mq. $28 \times 4 = 112$ mq.
4. Nei 2 posteggi previsti è consentita la vendita esclusiva di libri.
5. Per quanto riguarda la disciplina organizzativa e di funzionamento si rinvia alle "disposizioni generali per le fiere locali o sagre".

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI PER I POSTEGGI ISOLATI

Art. 41 – Definizione e disposizioni

1. Per posteggio isolato si intende l'occupazione di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, nella quale l'esercizio dell'attività può avvenire mediante l'utilizzo di una struttura stabile – chiosco (con rilevanza edilizia), di un negozio mobile o di un banco temporaneo di vendita (senza rilevanza edilizia), nel rispetto dei requisiti igienico sanitari relativamente al settore alimentare e nel rispetto di ogni altra normativa applicabile.
2. I posteggi isolati si distinguono in "annuali" e "stagionali" e sono unicamente a merceologia esclusiva alimentare (chioschi piada e similari).

Art. 42 – Posteggi isolati con vendita per mezzo di negozio mobile o di banco temporaneo (senza rilevanza edilizia)

1. I posteggi isolati con vendita per mezzo di negozio mobile o di banco temporaneo (senza rilevanza edilizia) nel Comune di Faenza sono i seguenti:

Numero Posteggio	Ubicazione	Settore Merceologico	Stagionale / Annuale
1	Corso Matteotti angolo Piazzetta della Legna	caldarroste	Stagionale da ottobre a febbraio
1	Viale delle Ceramiche angolo Corso Garibaldi	cocomeri, meloni, frutta, ecc.	Stagionale da aprile a ottobre

2. Per quanto riguarda la disciplina dei posteggi isolati disciplinati dal presente articolo valgono per quanto applicabili e compatibili, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente Titolo II.
3. Per i posteggi isolati disciplinati dal presente articolo non è prevista l'assegnazione giornaliera alla spunta, in caso di assenza del titolare.

Art. 43 – Posteggi isolati con struttura stabile - chiosco (con rilevanza edilizia)

1. I posteggi isolati con struttura stabile - chiosco (con rilevanza edilizia) nel Comune di Faenza sono i seguenti:

Numero Posteggio	Ubicazione	Settore Merceologico	Stagionale / Annuale
1	Piazza Fratti	Chiosco piada e similare	Annuale
2	Corso Garibaldi	Chiosco piada e similare	Annuale
3	Via Oberdan	Chiosco piada e similare	Annuale
4	Via Fornarina	Chiosco piada e similare	Annuale
5	Via Medaglie d'Oro	Chiosco piada e similare	Annuale
6	Viale Ceramiche c/o Piazzale Autocorriere	Chiosco piada e similare	Annuale
7	Via G. da Oriolo angolo P. della Rocca	Chiosco piada e similare	Annuale
8	Via Ravennana	Chiosco piada e similare	Annuale
9	Via Granarolo	Chiosco piada e similare	Annuale
10	Piazzale Pancrazi lato parco Bucci	Chiosco piada e similare	Annuale
11	Viale IV Novembre	Chiosco piada e similare	Annuale
12	Piazza Lanzoni	Chiosco piada e similare	Annuale
13	Via Corbari	Chiosco piada e similare	Annuale
14	Viale Stradone angolo P. della Rocca	Chiosco piada e similare	Annuale

2. Per quanto riguarda la disciplina dei posteggi isolati disciplinati dal presente articolo si fa riferimento alle singole norme di settore che disciplinano le attività ivi svolte (D.Lgs. 114/98 per quanto riguarda il commercio, LR 12/1999, L.R. 14/2003, Regolamento Comunale d'Igiene, Atto C.C. n.27 del 8.2.1996).
3. Considerata la particolare situazione che caratterizza tutti i posteggi isolati disciplinati dal presente articolo, dove le attrezzature, la merce, ecc. permangono in loco alla chiusura, in caso di sospensione dell'attività o di non utilizzazione temporanea del posteggio non si procede ad assegnazione temporanea ad altri operatori. L'attività può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroghe in caso di comprovata necessità. L'Amministrazione può discrezionalmente autorizzare il trasferimento del posteggio e/o l'ampliamento della superficie in altra area pubblica ritenuta idonea conformemente agli strumenti urbanistici, al codice della strada, alle disposizioni tecnico-edilizie, igienico-sanitarie e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di cui sopra con cui si autorizza il trasferimento o l'ampliamento il titolare deve iniziare l'attività, pena la decadenza della concessione e la contestuale revoca dell'autorizzazione, salvo proroghe in casi di forza maggiore e/o comprovata necessità.
4. La realizzazione di nuovi chioschi e la modifica di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione unica con le procedure previste dal D.P.R. 160/2010, nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di tutela paesaggistica e culturale, del codice della strada e di ogni altra normativa applicabile.
5. L'assegnazione delle eventuali aree di proprietà comunale (di nuova istituzione o rese libere a seguito di cessazione, decadenza o revoca) destinate all'installazione di chioschi, deve avvenire previo esperimento di procedura concorsuale pubblica sulla base dei criteri stabiliti dall'Amministrazione che verranno indicati nel relativo bando.
6. Le concessioni relative ai posteggi isolati disciplinati dal presente articolo hanno la durata massima di anni 12 (dodici), salvo diverso termine previsto nel bando di assegnazione.
7. In caso di decadenza o revoca della concessione o in caso di rinuncia del concessionario, il Comune di norma non procede al rilascio di una nuova concessione. Spetta al Consiglio Comunale modificare la regolamentazione dei posteggi isolati per valutare la sussistenza delle condizioni per prevedere un nuovo chiosco con mandato agli uffici competenti per l'espletamento di una nuova procedura concorsuale sulla base di appositi criteri da definire.
8. Alla scadenza della concessione la riassegnazione avverrà in base alle disposizioni normative al momento vigenti.
9. In tutti i casi di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese, allo smantellamento delle strutture realizzate sull'area e al successivo smaltimento del materiale di risulta, secondo le normative vigenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi, salvo diverse disposizioni indicate dall'Amministrazione.
10. Le concessioni relative ai posteggi disciplinati dal presente articolo sono soggette al pagamento dei tributi nella misura prevista dalle normative vigenti in materia.
11. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

TITOLO IV – CANONE MERCATALE

Art. 44 – Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, fiere e posteggi isolati disciplinati dal presente regolamento.

Art. 45 - Responsabile del canone relativo alle aree mercatali

1. Al Responsabile della gestione del canone relativo alle aree mercatali sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone medesimo. Il Responsabile della gestione del canone è nominato con atto di Giunta Comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico e del canone mercatale" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2021, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 46 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle leggi, dal presente regolamento e da quanto stabilito nel CAPO I del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico e del canone mercatale" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2021.

Art. 47 - Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare), nella misura prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto nella misura prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e mercati straordinari il canone è aumentato nella misura prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 48 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Titolo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie come indicato all'articolo 53 del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2021, cui si rimanda integralmente.

Art. 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. L'importo del canone assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 50 - Occupazioni abusive delle aree mercatali

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui all'articolo 62 del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2021.

Art. 51 - Soggetto passivo delle aree mercatali

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 52 - Versamento del canone per le aree mercatali

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento con bollettino PAGOPA o su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 47, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Art. 53 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 e sulla base della regolamentazione comunale in vigore.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 54 – Rimborsi del canone per le occupazioni su aree mercatali

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Art. 55 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni per occupazioni su aree mercatali

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento è notificato al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali tempo per tempo vigenti.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 53 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano per quanto applicabili le disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2021.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 56 – Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/SCIA è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro:
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art. 10 c. 2 del presente Regolamento;
 - b) esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o all'interno delle mura del centro storico (art.19 del Regolamento) in concomitanza con la svolgimento di un mercato o fiera;
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.21 c. 6 del Regolamento). Il soggetto "ospitato" è sanzionato ai sensi del comma 1 di cui sopra;
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.21 c. 11 del Regolamento);
 - e) non rispettare le misure di sicurezza previste dall'art 22.
 - f) vendere ai mercati cittadini nei posteggi riservati ai produttori agricoli prodotti non di propria produzione (art.24 c.14 del Regolamento).
3. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi del Regolamento relativo al Canone Patrimoniale Unico e del Canone Mercatale;
 - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.20. c.1);
 - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.20 c. 2).
4. Fatte salve le fattispecie e le sanzioni già previste all'art. 24, le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse dagli imprenditori agricoli sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 480,00 euro:

- a) la mancata esibizione dell'originale della comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (art. 24 c. 9);
 - b) esercitare la vendita itinerante nell'area mercatale o all'interno delle mura del centro storico durante lo svolgimento dei mercati o fiere, o nel raggio di 500 metri da Piazzale Pancrazi durante lo svolgimento del mercato del contadino del venerdì (art. 19 c. 2);
 - c) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico (art. 24 c. 11);
5. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dagli imprenditori agricoli, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 euro a 450,00 euro:
- a) non rispettare le eventuali modalità di svolgimento del mercato straordinario fissate con atto del Dirigente (art. 1 c.4 lett. a);
 - b) collocare il veicolo sul marciapiede (art. 20 c.2);
 - c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.20 c. 3);
 - d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.20 c. 4);
 - e) non esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa o la SCIA di subingresso, corredata dalla ricevuta di presentazione telematica e completa dei dati indicati dall'art. 5 c. 1 della L.R. 12/1999 e successive modificazioni (combinato disposto dell'art. 5 co. 1 L.R. 12/1999 e successive modificazioni e art.21 c. 1 del presente Regolamento);
 - f) non esporre in modo ben visibile un apposito cartello informativo in caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo (art. 21 c.3);
 - g) non tenere ben separata la merce usata da quella nuova (art. 21 co.3);
 - h) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.21 c. 5);
 - i) far sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature in modo da ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso (art.21 c. 7);
 - l) non rispettare gli indirizzi impartiti dagli organi di vigilanza comunale circa l'orientamento del banco o il modo in cui deve essere parcheggiato il veicolo (art.21 c. 8);
 - m) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.21 c. 9);
 - n) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti rumorose e/o inquinanti (art.21 c. 12);
 - o) non rispettare le prescrizioni impartite dal Comando Polizia Locale e quelle previste dall'allegato tecnico al presente regolamento nel caso di utilizzo di impianti elettrici e/o impianti alimentati a GPL. Il mancato immediato adeguamento a quanto previsto in tale allegato, anche in seguito a intimazione verbale da parte degli organi di vigilanza, comporta la cessazione immediata dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione di cui all'allegato medesimo (art. 22 c.1);
6. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi dell'art. 17 bis co.3 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 1.032,00:
- a) vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver presentato al comune la "dichiarazione" prevista dall'art. 126 TULPS;
 - b) vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver tenuto l'apposito "Registro delle operazioni" secondo le modalità previste dall'art. 128 TULPS (art. 21 c. 3).
7. La vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere senza la licenza prevista dall'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) è soggetta alla sanzione dell'art. 17 TULPS (R.D. 773/1931) che prevede l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a € 206,00); si procede al sequestro penale della merce.
8. La violazione delle norme previste dalla L.R.6/1996 per la commercializzazione dei funghi, richiamate all'art.23 c.4 del presente regolamento, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.032,00 euro ai sensi dell'art. 20 c.1 di tale legge. Il commercio al dettaglio dei funghi freschi spontanei riportati dell'Allegato 1 della stessa legge, effettuato senza la certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, comporta anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.

9. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.
10. Si può applicare la "diffida amministrativa" di cui all'art.7 bis della L.R. 21/1984 introdotta dall'art.8 della L.R. 4/2013, prima della contestazione delle violazioni previste dal presente regolamento.
11. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 57 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.
All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti: - Atto C.C. n. 55 del 29/02/1996 avente ad oggetto "Individuazione delle aree di cui all'art. 2 c. 7 e art. 3 c. 6 della Legge 112/1991 per l'effettuazione di fiere locali, sagre ed approvazione disciplina regolamentare ai sensi dell'art. 3 c. 12 della legge n. 112/1991";- Atto C.C. n. 56 del 29/02/1996 avente ad oggetto "Individuazione ai sensi dell'art. 3 c.4 della Legge n. 112/1991 delle aree di cui all'art. 1 c.2 lett. a) e b) della Legge n. 112/1991 ed approvazione delle correlative discipline regolamentari ai sensi dell'art. 3 c. 12 della Legge n. 112/1991";- Atto C.C. n. 289 del 12/11/2009 avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento dei Mercati e delle Fiere su area pubblica"; - Capo V "Canone Mercatale" (dall'art. 64 all'art. 75) dell' Atto C.C. n.20 del 25.3.2021 recante "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico e del canone mercatale".

ALLEGATO TECNICO di cui all'art. 22 del presente Regolamento

A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di Collaudo come previsto nell'allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale);
2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI:

1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
2. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
3. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente raggiungibile da parte dell'operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all'aperto le bombole a GPL devono essere posizionate in apposito alloggiamento;
6. E' vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (ad esempio stand, gazebi, ecc);
7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere fissato solidamente alle due estremità mediante l'applicazione di fascette di sicurezza adatte ad uso GPL marchiate secondo le norme UNI vigenti e periodicamente controllate (1)
10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori;
11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente isolate o transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti accidentali.

15. Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, etichette adesive o di placche appropriate, visibili e durevoli. Dette etichette o placche devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

(1) Le norme UNI attualmente vigenti sono la UNI 7140 per i tubi e la UNI 7141 per le fascette.